

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 30-04-2019 prot 5484

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 37 del 29-04-
2019

OGGETTO	Art.1 comma 557 Legge 311 del 30.12.2004. Autorizzazione incarico oltre l'orario di ordinario lavoro in favore del comune di Montereale dipendente Zoccoli Giuseppina periodo 1.5.2019- 30.04.2020.
---------	---

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di
aprile alle ore 08:30 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	P
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	P
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il
Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA
LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della nota del comune di Montereale (AQ), acquisita al Prot. 5260 del 23/04/2019, con la quale, al fine di garantire continuità al servizio amministrativo, ha chiesto di utilizzare in modo congiunto con il comune di Pizzoli e per 12 ore a settimana al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, una unità di personale dipendente a tempo indeterminato del comune di Pizzoli, ed in particolare la sig.ra Giuseppina Zoccoli, mediante un accordo di collaborazione da stipularsi ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004.

PRESO ATTO inoltre della disponibilità manifestata dal dipendente e constatate le oggettive esigenze del comune richiedente, specificando che le ulteriori incombenze da svolgere per un periodo limitato e fuori dall'ordinario orario di lavoro, non incideranno sulla produttività e sul rendimento richiesto dal comune di Pizzoli, datore di lavoro del predetto.

RILEVATO che

- i comuni di Pizzoli e Montereale hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dato atto che la *ratio* della norma di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con

organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri Enti Pubblici;

- la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

VISTO, al riguardo di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008, con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni, e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

RITENUTO di dover procedere, con lo strumento normativo di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, all'autorizzazione presso il comune di Montereale del dipendente Zoccoli Giuseppina, dal 1.5.2019 al 30.04.2020, affinché il lavoratore possa prestare servizio presso il predetto ente per dodici ore settimanali oltre l'ordinario orario di lavoro, provvedendo altresì ad approvare e stipulare con l'altro comune la necessaria convenzione.

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Montereale da parte del dipendente interessato:

- avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Pizzoli sig.ra Zoccoli Giuseppina (Istruttore Amministrativo - cat.

C1), il quale dovrà svolgere la propria attività presso il comune di Montereale per 12 (dodici) ore la settimana oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Pizzoli.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruiti dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanime

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di approvare un apposito accordo di collaborazione con il comune di Montereale, come da schema allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di dare atto che il comune di Montereale si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Pizzoli sig.ra Giuseppina Zoccoli (Istruttore Amministrativo cat. C1), ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 per il periodo dal 1.1.2019 e sino al 31.07.2020, per un numero di N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il comune di Pizzoli.
4. Di trasmettere al Comune di Montereale il presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti.

Di dichiarare la presente delibera immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to SETTE GABRIELLA

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ioannucci Fabrizio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 30-04-2019 N.424 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30-04-2019

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 29-04-2019

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 30-04-2019

Il RESPONSABILE
Ioannucci Fabrizio